



COMUNE DI PALIZZI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 13.03.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per le pubbliche affissioni - canone “mercati” - Approvazione tariffe - approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2024.
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro addì 13 del mese di marzo alle ore 12.28 si è riunita, convocata con le prescritte modalità nella sede del Comune di Palizzi, la Giunta comunale. All'appello nominale risulta:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
UMBERTO FELICE NOCERA	SINDACO	X	
STEFANO D'AGUP'	ASSESSORE -VICE SINDACO	X	
PASQUALINA ROMEO	ASSESSORE	X	
TOTALE PRESENTI/ASSENTI		3	/

Partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.lgs. n. 267/00, il Segretario Comunale, avv. Caterina Attinà, incaricata della verbalizzazione del presente atto;

Assume la presidenza il Sindaco Umberto Felice Nocera, il quale accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'ordine del giorno.

Acquisito, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”, come riportato in calce alla presente deliberazione;

Acquisito, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”, come riportato in calce alla presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;

- il **comma 837** a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;*

- il **comma 838** a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;*

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 di cui:

a. al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

b. e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2024 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in

premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

- di approvare, per l'anno 2024, il prospetto delle tariffe di cui all'allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di demandare al responsabile del settore finanziario il corretto inserimento nei pertinenti capitoli di bilancio in via di definizione ed approvazione, delle somme scaturenti dal presente atto.

e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, con separata votazione favorevole, palesemente espressa all'unanimità dai presenti,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15 del 13.03.2024 “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per le pubbliche affissioni - canone “mercati” - Approvazione tariffe - approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2024”

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Avv. Umberto Felice Nocera

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Caterina Attinà

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica Dott. Domenico Romeo</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile Dott. Domenico Romeo</p>
---	---

<p>Originale IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Caterina Attinà</p>	
<p>Prot. n. Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n.267/2000</p> <p>L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE</p> <p>_____</p>	<p>PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO</p> <p>DAL 18.03.2024 AL _____</p> <p>Reg. N. 133</p> <p>L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE</p> <p>_____</p>



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15 del 13.03.2024 “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per le pubbliche affissioni - canone “mercati” - Approvazione tariffe - approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2024”

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Avv. Umberto Felice Nocera

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Caterina Attinà

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica f.to Dott. Domenico Romeo</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile f.to Dott. Domenico Romeo</p>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. 133 del 18.03.2024

N. 133 Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno 18.03.2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Palizzi, 18.03.2024

L’addetto alla Pubblicazione

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Caterina Attinà